



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

n. 8/2017 Reg. Aut.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004;

VISTO il Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicato sul G.U.R.I in data 23/04/2016;

VISTA l'istanza, prot. n. 917 del 14/03/2017, inoltrata dal dott. Geol. Sandro Muscillo nato a Trani il 17/05/1984, CF MSCSDR84E17L328Q inteso ad ottenere l'autorizzazione per sorvolo con drone presso la loc. Castrovilli in agro di Minervino Murge (FM 65, p.lle 51-52), ricadente nel territorio di questo Parco;

VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC), che vieta, relativamente al SIC Murgia Alta, il sorvolo sulle pareti rocciose nel periodo di nidificazione compreso dal 1 gennaio al 31 agosto;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza;

CONSIDERATO che:

- detta località ricade in zona C del Parco;
- non sono presenti pareti rocciose nelle zone limitrofe alla suddetta aviosuperficie;
- le attività e le finalità così proposte sono compatibili con le finalità del Piano per il Parco, in particolare di conoscenza del territorio in materia di compatibilità idrologica ed idraulica in una zona interessata da reticolo idrografico

A U T O R I Z Z A

dott. Geol. Sandro Muscillo, nato a Trani il 17/05/1984 al sorvolo con drone presso la loc. Castrovilli in agro di Minervino Murge (FM 65, p.lle 51-52) secondo le rotte in entrata e in uscita indicate nella richiesta e qui allegate, da eseguirsi entro e non oltre il 10 aprile p.v.

Il tutto a condizione che:

- siano acquisite preventivamente tutte le eventuali autorizzazioni delle altre Autorità competenti sul territorio;
- per le soste ed i raduni si utilizzino solo ed esclusivamente aree all'uopo attrezzate;
- non si danneggino le piante e la vegetazione spontanea presente in zona
- si proceda alla bonifica e pulizia dell'area, a fine attività;
- sia rispettata tutta la normativa vigente in materia di volo da diporto e sportivo e sulle aviosuperfici



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- siano evitati sistemi acustici e visivi di allarmi e emergenze
- venga fornito il rilievo (in formato utilizzabile) a questo Ente entro un mese dalla fine dell'attività

In ogni caso è vietato nelle zone A e B il sorvolo a bassa quota, al di sotto della quota di 500 mt AGL (above ground level - sul livello del terreno), del territorio del Parco dal 1 gennaio al 31 agosto

Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, li 28/03/2017


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti